

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 2.05.2007 la società OMISSIS notificava al Comune di Cattolica "atto di promozione di giudizio arbitrale con nomina di arbitro di parte" per l'ottenimento di un lodo di condanna al pagamento dell'importo di Euro 252.875,21, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per il trattamento delle acque reflue relativamente all'anno 2004 (fattura n.205000008459 del 31.03.2005);

- che con il suddetto atto si invitava il Comune di Cattolica a designare nelle forme e nei termini di rito il proprio arbitro, con l'avvertenza che in difetto detta nomina sarebbe stata effettuata a norma dell'art.810 c.p.c.;

- che con deliberazione G.M. n.70 del 9.05.2007 il Comune decideva di resistere nel suddetto giudizio arbitrale e di nominare l'Avv. Alessandro Romerio, del Foro di Pesaro, quale proprio arbitro nel procedimento arbitrale in oggetto e l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione nel suddetto procedimento arbitrale;

- che, a seguito della costituzione del Collegio arbitrale e del deposito presso la sede del costituito Collegio arbitrale della memoria introduttiva autorizzata in data 21.03.2008 il Comune, con Deliberazione G.M. n.54 del 2.04.2008 stabiliva di resistere nel giudizio arbitrale suddetto, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo altresì in via riconvenzionale la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all'art.5 della Convenzione stipulata con atto autenticato a ministero Notaio Colucci di Riccione in data 12.07.2000 - 28.07.2000- 15.11.2000 (rep. n.52655-52831-53493) e la ripetizione di tutte le somme versate dal Comune alla Società OMISSIS sulla base dell'art.5 della Convenzione sopra richiamata, autorizzando il legale incaricato Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, a intraprendere le conseguenti iniziative giudiziali;

- che all'esito della riunione del 05.08.2008 il Collegio, dopo avere disposto la Consulenza tecnica d'Ufficio con verbale in data 25.07.2008, ha nominato il CTU nella persona dell'Ing. Francesco Barbaresi di Pesaro, il quale ha accettato l'incarico ed ha, tra l'altro, autorizzato il Comune a nominare il proprio Consulente Tecnico di Parte entro il 26.08.2008;

Valutato utile ed opportuno nominare un Consulente Tecnico di Parte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.201 c.p.c., al fine di assistere alle operazioni del c.t.u. e di chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, nell'interesse del Comune;

Vista la nota dell'ing. Emilio Filippini il quale interpellato a tal fine, ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere le funzioni di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento in oggetto, preventivando un compenso pari ad Euro 4.387,92;

Visti :

- gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi, unanimi

D E L I B E R A

1) di nominare l'ing. Emilio Filippini con domicilio in via D'Azeglio 53, Cattolica, quale Consulente Tecnico di Parte nel procedimento arbitrale in oggetto, al fine di assistere alle operazioni del c.t.u. e di chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, nell'interesse del Comune;

2) di riservare al competente Dirigente del Settore Servizi Amm.vi e Finanziari-Turismo-Consiglio Comunale gli atti necessari all'assunzione del conseguente impegno di spesa;

3) di trasmettere la presente Deliberazione all'Ufficio di Advocatura Civica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
